

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2808**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2004**

—————

Abrogazione di norme penali relative ai contributi e alla somministrazione di servizi ai parlamentari nazionali e ad altre categorie di titolari di pubblici uffici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il moralismo largamente ipocrita d'impronta «beghino-cattolica» e «beghino-comunista», anche con stucchevole impronta anticapitalistica e anti-privatista che ha fatto seguito allo scandalo di alcuni provvedimenti legislativi a favore dell'industria petrolifera, che si disse essere stati «comprati» da partiti, gruppi parlamentari e singoli membri del Parlamento, ha portato negli anni Settanta e Ottanta all'adozione di una normativa rigorista in materia di contributi pecuniari e di somministrazione di servizi (ad esempio messa a disposizione gratuita di un aereo o di un elicottero) da parte di soggetti e società private a favore non solo di partiti, correnti e organizzazioni settoriali ma anche di membri del Parlamento nazionale, di consiglieri regionali e di altre categorie di titolari d'uffici pubblici.

Per lungo tempo questa normativa non fu, di fatto, applicata e non diede, salvo sporadici casi, neanche luogo ad azioni dell'autorità giudiziaria, tanto da essere addirittura ignorata dalla più larga parte dei soggetti interessati e ritenuta essere caduta in sostanza in desuetudine. Di queste norme fu fatto poi largo uso durante l'era di «Tangentopoli», quando ci si trovava di fronte a fatti ai quali non si potevano applicare le norme sulla corruzione o sulla concussione o relative ad ancora più gravi reati. Ma superata questa «gloriosa epopea», che lasciò sul terreno più suicidi che carcerati, il silenzio cadde nuovamente su questa normativa.

Si profila adesso la possibilità che nell'ambito delle crisi finanziarie e industriali

in atto e per effetto dei relativi procedimenti penali, scoppi se non un'altra «Tangentopoli», una «contributopoli» che sarebbe largamente dannosa per le nostre fragili strutture politiche.

La normativa formalmente vigente è aggravata nei suoi effetti dal carattere formalistico e confuso delle sue disposizioni. Si pensi che mentre per le normali contribuzioni da parte di soggetti privati è richiesta una dichiarazione alla Presidenza della Camera dei deputati firmata dal donatario e dal donante, se invece il contributo proviene con bonifico bancario anche senza indicazione dell'erogante ma dall'estero, la firma di questi non è richiesta!

Inoltre, l'interpretazione rigorosamente letterale data dai Presidenti della Camera dei deputati porta, di fatto, a limitare la capacità di accettare donazioni da parte di tutta una categoria di soggetti, ancorché queste donazioni non abbiano alcuna finalità politica. Gli uffici competenti hanno addirittura ipotizzato che dovesse considerarsi «somministrazione di servizi» l'ospitalità offerta nella propria casa al mare o in montagna o sulla propria barca per le vacanze, se l'ospitalità sia quantificabile in astratto in una somma superiore a quella prevista per essere esonerati dalle prescritte dichiarazioni.

Con il presente disegno di legge si propone l'abrogazione di queste confuse norme, mantenendo ferme ben inteso le disposizioni in materia di corruzione, concussione, falso in bilancio e simili.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. Sono abrogati i commi dal primo al sesto dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

